

STATUTO ROTTE VOCALI

Art. 1.

È costituita una libera Associazione denominata "Rotte Vocali".

Art. 2.

L'Associazione ha sede legale in Via Istria 14, Trani, Ba.

Art. 3.

L'Associazione non ha scopo di lucro. L'Associazione, apolitica, apartitica, è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti i soci, dall'elettività delle cariche associative.

L'Associazione si propone di diffondere la cultura attraverso il teatro, mediante attività che favoriscano l'inclusione sociale e la cittadinanza attiva. L'associazione si propone altresì di favorire il consolidarsi di una cultura locale, urbana, artistica e linguistica mediante spettacoli e attività che favoriscano l'intercambio delle conoscenze teoriche e delle esperienze pratiche a livello regionale, nazionale e internazionale.

L'Associazione ha lo scopo di stimolare l'interazione e la partecipazione tra soggetti pubblici e privati tramite l'attività teatrale, al fine di attivare positive dinamiche di rivalutazione del territorio e di recupero dell'identità culturale. A tali fini l'Associazione s'impegnerà nel raccogliere fondi e compiere ogni altra operazione economica o finanziaria diretta al raggiungimento degli scopi associativi, promuovendo iniziative dirette a sviluppare la conoscenza degli scopi dell'associazione. Per attuare le suddette finalità, l'Associazione darà vita ad una serie di attività, come ad esempio:

- a) Attività culturali: valorizzazione delle tradizioni locali attraverso la promozione e la produzione di spettacoli, incontri, mostre, dibattiti, seminari, interviste, nonché la gestione diretta o indiretta anche temporanea di spazi atti allo svolgimento degli scopi dell'Associazione. Creazione di materiale documentaristico sulle attività dell'associazione e lo svolgimento di qualsiasi attività intesa a promuovere e a realizzare le iniziative culturali atte a permettere il raggiungimento degli scopi sociali;
- b) Attività di formazione: istituzioni di gruppi di studio e di ricerca, organizzazione di workshop e laboratori;
- c) Attività editoriale: ricerca, scrittura, riadattamento teatrale e pubblicazione di storie tradizionali pugliesi e non; redazione di un blog e/o di un sito internet relativo alle attività dell'Associazione;
- d) Attività trasversali: instaurare rapporti di collaborazione con istituzioni o altre associazioni per realizzare obiettivi comuni;

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione può aderire a confederazioni, enti, altre associazioni ed organismi aventi scopi analoghi a quelli statutari, esistenti o da costituire. L'Associazione potrà partecipare a manifestazioni del settore e potrà attuare iniziative ricreative, culturali e artistiche correlate allo scopo sociale.

L'Associazione potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie ed editoriali marginali, correlate allo scopo sociale, necessarie ed utili al raggiungimento delle sopra dette finalità e partecipare ad altre associazioni con oggetto analogo al proprio e potrà promuovere la partecipazione a federazioni di associazioni analoghe, con divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse.

Art. 4.

Per il conseguimento dei fini di cui sopra, in via esemplificativa e non tassativa, l'associazione potrà svolgere le seguenti attività connesse e strumentali alle attività istituzionali:



- a) istituire e gestire corsi di avviamento e di specializzazione;
- b) promuovere scambi culturali con altre associazioni aventi oggetto analogo;
- c) predisporre un centro di documentazione a servizio degli associati e dei cittadini, offrendo un'opera di pubblica utilità per tutti coloro che sono interessati allo studio e all'approfondimento di tematiche artistiche;
- d) provvedere alla distribuzione di pubblicazioni, audiovisivi, abbigliamento, attrezzatura sportiva e altro materiale di interesse del settore;
- e) promuovere e pubblicizzare la propria attività e la propria immagine, utilizzando modelli o emblemi, anche con l'apposizione degli stessi su articoli e attrezzature sportive, di cui potrà effettuare il commercio al minuto all'interno delle strutture in cui opera;
- f) realizzare e produrre eventi multimediali correlati alle attività costituenti l'oggetto sociale;
- g) svolgere manifestazioni, esibizioni, convegni, dibattiti, mostre, al fine del raggiungimento dei propri obiettivi;
- h) stipulare convenzioni con enti pubblici e privati;
- i) svolgere qualsiasi altra attività, connessa agli scopi istituzionali, che venga ritenuta utile per il conseguimento delle finalità associative.

È fatto divieto agli organi amministrativi dell'Associazione di svolgere o far svolgere attività con scopi diversi da quelli sopra indicati, ad eccezione di quelle ad essi direttamente connesse o di quelle accessorie e comunque con l'esclusivo perseguimento delle finalità associative.

Art. 5.

La durata dell'Associazione è stabilita fino al 2030 ma potrà essere anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea.

Art. 6.

Possono essere soci dell'Associazione "Rotte Vocali" tutte le persone fisiche, uomini e donne, senza discriminazione di sesso, lingua, nazionalità, religione ed ideologia, i quali ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi, che abbiano interesse verso gli scopi statutari e la cui domanda di ammissione, presentata nei modi previsti dallo Statuto, sia stata accettata dal Consiglio e che dichiarino:

- 1) di voler partecipare alla vita associativa;
- 2) di voler condividere gli scopi istituzionali;
- 3) di accettare, senza riserve, lo Statuto;
- 4) di rispettare i Regolamenti interni.

I soci sono così suddivisi: Fondatori, Ordinari, Onorari e Sostenitori.

Sono Soci Fondatori coloro hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione.

Sono Soci Ordinari coloro che verranno ammessi con tale qualifica in seguito a specifica domanda rivolta all'Amministratore Unico o al Consiglio Direttivo. Per i soci ordinari la quota di partecipazione è di 10 (dieci) euro. Sono Soci Onorari tutte le persone fisiche invitate a far parte dell'Associazione dall'Assemblea o segnalate dall'Amministratore Unico o dal Consiglio Direttivo, ed ammesse dallo stesso Amministratore Unico o dal Consiglio, le quali si siano distinte per particolari meriti professionali o scientifici. Non sono tenuti al pagamento di alcuna quota e non hanno diritto di voto.

Sono Soci Sostenitori tutte le persone fisiche che verranno ammesse con tale qualifica in seguito a specifica domanda rivolta all'Amministratore Unico o al Consiglio Direttivo, e che abbiano giovato

all'Associazione versando liberamente contributi o prestando la propria attività in favore dell'Associazione.

Art. 7. Ammissione dei Soci

L'ammissione di un nuovo Socio è deliberata con giudizio insindacabile dall'organo amministrativo a seguito di domanda scritta dell'interessato indirizzata al Consiglio presso la sede legale.

La domanda dovrà fornire tutti gli elementi utili per la valutazione dell'ammissibilità da parte dell'organo amministrativo.

L'organo amministrativo delibera sull'accoglimento o meno della domanda e ne dà comunicazione scritta all'interessato. La sola presentazione della domanda non fa sorgere alcun diritto verso l'Associazione. Una volta deliberata l'ammissione, il nuovo Socio dovrà provvedere a versare la quota associativa.

Art. 8. Cessazione della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- a) per dimissioni presentate tramite richiesta scritta
- b) per mancato rinnovo della richiesta di associazione
- c) per morosità che potrà essere dichiarata dal Consiglio successivamente al primo marzo di ogni anno;
- d) per espulsione deliberata dall'Assemblea generale dei soci su proposta del Consiglio.

Chi per qualsiasi causa cessa dalla qualità di socio perde ogni diritto relativo, ma non è esonerato dagli impegni assunti.

Art. 9. Diritti ed obblighi dei soci

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed in regola col versamento delle quote sociali per l'anno in corso. Sono invece ammessi a votare in assemblea soltanto coloro che risultino soci anche dell'anno precedente. Tutti i soci maggiorenni dispongono del diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi del gruppo stesso. La quota o contributo associativo è intrasmissibile.

Art. 10. Patrimonio sociale ed Esercizio finanziario

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- * quote associative ordinarie;
- * quote associative supplementari o straordinarie;
- * donazioni, eredità, lasciti testamentari e legati;
- * erogazioni liberali e oblazioni;
- * contributi di enti pubblici e privati;
- * rimborsi derivanti da convenzioni;
- * entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, connesse agli scopi istituzionali;
- * entrate derivanti da manifestazioni, raccolte pubbliche di fondi e attività commerciali occasionali, connesse alla necessità di reperimento fondi per il perseguimento delle attività istituzionali;
- * ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali.

I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio direttivo. Nel caso di raccolta pubblica di fondi, l'Associazione dovrà redigere un apposito rendiconto da cui risultino, nel dettaglio, le

entrate e le spese sostenute.

Art. 11. Organi Sociali

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio composto dai consiglieri eletti;
- c) il Presidente.

Art. 12.

L'Assemblea generale è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta dai soci in regola con il versamento della quota sociale per l'anno in corso che siano soci dell'anno precedente. In piena attuazione dei principi di uguaglianza e democraticità associativa, ogni socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta e firmata; ogni socio può essere portatore di non più di 4 deleghe. Le deleghe debbono essere depositate dal socio cui sono state intestate prima che l'Assemblea abbia inizio. Non sono ammesse correzioni o cancellazioni sulle deleghe e non è consentito che un socio delegato possa trasferire le proprie deleghe ad un altro. Non è ammesso il voto per posta.

Art. 13.

L'Assemblea generale dei soci è presieduta dal Presidente oppure qualora questi lo richieda da un socio chiamato dai presenti a presiederla. Essa, prima che abbia inizio la discussione dell'ordine del giorno, dovrà eleggere fra i presenti tre scrutatori, cui spetta di verificare la validità dei voti e delle deleghe depositate dai soci ed eseguire, qualora abbiano a svolgersi votazioni segrete, il conto dei risultati. L'Assemblea generale dei soci si pronuncia a maggioranza dei voti; in caso di parità la decisione è nulla per cui si procederà ad un'altra immediata votazione, la quale potrà essere ripetuta sino al conseguimento di un risultato di maggioranza.

Art. 14.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno nella sede definita dal Consiglio entro il mese di maggio per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'annata precedente e per l'approvazione del programma di attività per l'anno in corso proposti dal Consiglio direttivo. In via straordinaria può essere convocata in qualsiasi altra data allorché lo ritenga necessario il Consiglio, oppure quando sia stata fatta domanda scritta al Presidente dal Consiglio sindacale o da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto. La convocazione è annunciata dal Presidente con l'invio per posta, o per posta elettronica o per fax ai soci degli inviti a parteciparvi, i quali debbono essere spediti almeno 15 giorni prima di quello fissato per la convocazione. Negli inviti debbono essere indicati la data, la località e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno da trattare. L'Assemblea è valida in prima convocazione allorché risulta presente, di persona o per delega, almeno i tre quarti dei soci aventi diritto di voto. Trascorsa un'ora da quella indicata nell'invito, l'Assemblea è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Il Presidente nomina un Segretario dell'assemblea, il quale dovrà redigere il verbale dell'assemblea controfirmandolo insieme al Presidente. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento alla stessa. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

Art. 15. Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea ha il compito di deliberare:



- a) sul programma generale dell'Associazione;
- b) sull'elezione delle cariche sociali;
- c) sui rendiconti contabile-economico-finanziario;
- d) sulle modifiche dello statuto;
- e) su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno che non sia di esclusiva competenza di altro organo sociale.

Spetta all'Assemblea di eleggere i consiglieri, i probiviri ed i sindaci effettivi e supplenti.

Art. 16.

Il Consiglio è composto da un massimo di sette consiglieri eletti dall'Assemblea generale dei soci. I membri del Consiglio durano in carica quattro anni solari e possono essere rieletti; qualora durante il quadriennio venissero a mancare per qualsiasi motivo uno o più consiglieri, questi verranno sostituiti dall'Assemblea nella sua prima riunione. I membri così eletti entreranno a loro volta in carica e vi resteranno sino a quando vi sarebbero restati coloro che essi hanno sostituito. **Art. 17.**

Il Consiglio ha il compito di attuare gli scopi statutari in armonia con le deliberazioni dell'Assemblea generale dei soci; fra l'altro è responsabile della amministrazione sociale, predisporre annualmente il rendiconto consuntivo contabile-economico-finanziario, il bilancio preventivo e la relazione illustrativa; decide sulla ammissione dei nuovi soci; indice e patrocina manifestazioni; sovrintende al lavoro degli Uffici qualora questi siano stati costituiti e ne assume, nomina e licenzia il personale, stabilendo le mansioni, le remunerazioni, stabilisce l'ammontare delle quote ordinarie, suppletive e straordinarie. Il Consiglio delibera, inoltre, sulle seguenti operazioni finanziarie: apertura conti correnti bancari e postali, permuta e alienazioni immobiliari, assunzioni di obbligazioni anche cambiarie e mutui ipotecari; apertura e utilizzo di aperture di credito e finanziamento di ogni tipo, stipulazione di contratti, emissione di assegni e prelievi al fine della gestione dell'ordinaria amministrazione.

Art. 18.

Il Consiglio provvede alla nomina del Presidente e di un Vicepresidente dell'Associazione, di un Segretario ed eventualmente di un Cassiere. Presidente e Vicepresidente devono essere eletti fra i consiglieri; Segretario e Cassiere possono anche non essere membri del Consiglio e non soci dell'Associazione. Non lo saranno mai allorché ricevano una remunerazione per il loro lavoro. Il Consiglio provvede a nominare comitati, commissioni interne, gruppi di lavoro e provvede alla redazione del Regolamento di attuazione dello Statuto dell'Associazione.

Art. 19.

Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni 6 mesi e straordinariamente qualora lo ritenga opportuno il Presidente o la maggioranza del Consiglio oppure il Collegio dei sindaci. Gli avvisi di convocazione verranno diramati dal Presidente almeno dieci giorni prima di ciascuna riunione. Il Consiglio è presieduto dal Presidente oppure, in sua assenza, dal Vicepresidente o, qualora questi mancassero, dal consigliere più anziano di età. Le sue riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei consiglieri. Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. I componenti del Consiglio che non interverranno senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive potranno essere dichiarati decaduti dalla carica. Le riunioni del Consiglio direttivo devono risultare da apposito verbale, firmato dal presidente e dal segretario e trascritto nel libro dei verbali del consiglio direttivo.

Art. 20.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione sia nei rapporti interni sia in quelli esterni; vigila e cura che siano attuate le delibere del Consiglio e dell'Assemblea; provvede a quanto si addice all'osservanza delle disposizioni statutarie ed alla disciplina sociale. In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio; le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all'approvazione di quest'ultimo nella sua prima riunione. In caso di assenza od impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente. In caso di sue dimissioni spetta al Consiglio di disporre la nomina di un nuovo Presidente nella prima riunione. Può essere nominato dal Consiglio un Presidente Onorario anche non consigliere, purché socio. Il Presidente Onorario può partecipare alle riunioni di Consiglio, ma senza diritto di voto. La nomina del primo Presidente avviene all'atto della costituzione dell'Associazione da parte dei soci fondatori; il primo Presidente rimane in carica sino alla prima assemblea.

Art. 21.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) beni mobili ed immobili;
- b) dalle somme accantonate;
- c) da qualsiasi altro bene che le sia pervenuto a titolo legittimo.

In caso di scioglimento dell'Associazione i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altra associazione avente finalità analoghe o affini o a fini di pubblica utilità.

Art. 22.

L'esercizio finanziario è calcolato per anno solare; delle risultanze economiche e finanziarie sono responsabili personalmente i consiglieri in carica sino a quando l'Assemblea generale dei soci con l'approvazione del bilancio non si sia assunta direttamente gli impegni relativi. Ogni anno il Consiglio direttivo predispose il rendiconto contabile economico-finanziario dal quale devono risultare con chiarezza e precisione i beni, i contributi, i lasciti ricevuti, le altre entrate e le spese per voci analitiche. Il rendiconto contabile, accompagnato da una relazione illustrativa del Consiglio direttivo, deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro e non oltre il 31 agosto. Il rendiconto e la relazione devono essere depositati presso la sede sociale nei quindici giorni precedenti la data fissata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.

Art. 23.

Le quote degli associati, i contributi, le entrate e i beni acquistati con queste attività costituiscono il fondo comune dell'Associazione. Il fondo comune può essere utilizzato solo per il compimento delle attività prefissate dallo statuto. I singoli associati, durante la vita dell'Associazione, non possono chiedere la divisione del fondo comune. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune.

Art. 24.

È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 25.

Ogni Socio è tenuto ad osservare le norme del presente Statuto, le disposizioni dell'Assemblea e del Consiglio, nonché le regole della deontologia e correttezza associativa. È soggetto alle decisioni dei probiviri dell'Associazione. Il Socio che trasgredisce a tali obblighi o comunque con il suo comportamento venga ad arrecare danno morale o materiale all'Associazione è passibile di sanzioni

disciplinari che vengono deliberate dal Collegio dei probiviri. Questo è formato da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dalla Assemblea generale dei soci tra i soci che non ricoprono già la carica di consigliere, i quali durano in carica quattro anni solari e possono essere rieletti. Qualsiasi decisione di carattere disciplinare a carico di un socio dovrà essere adottata a maggioranza e con la presenza di tre membri del Collegio. Le denunce a carico di un socio devono essere avanzate per iscritto e firmate al Consiglio che le inoltra al Collegio dei probiviri, il quale si pronuncia con lodo scritto e motivato dopo aver contestato all'interessato l'addebito rivoltagli, dandogli un termine di 15 giorni per produrre le proprie giustificazioni e dopo aver sentito il Presidente dell'Associazione. In caso di mancanze gravi il Consiglio potrà in via provvisoria sospendere direttamente il socio dall'esercizio dei diritti sociali in attesa che i probiviri ai quali dovrà essere subito trasmessa la denuncia, abbiano a pronunciarsi definitivamente. Il Consiglio provvede all'attuazione del lodo emesso dai probiviri che è inappellabile. I provvedimenti disciplinari che il Collegio dei probiviri può adottare a carico di un socio sono i seguenti: censura, sospensione fino ad un massimo di tre anni. In caso di particolare gravità, che comporta l'espulsione di un socio, il Collegio dei probiviri avvanzerà la proposta motivata di tale provvedimento all'Assemblea generale dei soci, che si pronuncerà in via definitiva.

Art. 26.

Tutte le cariche in seno all'Associazione sono gratuite. I soci sono tenuti a mantenere un comportamento etico e sociale conforme alle finalità dell'associazione.

Art. 27.

Il presente statuto entra in vigore con effetto immediato. Qualsiasi successiva modifica al presente Statuto non può essere proposta alla Assemblea generale se non dal Consiglio direttivo dell'Associazione, oppure da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto in Assemblea. In questo ultimo caso la richiesta deve essere formulata per iscritto al Presidente e firmata dai proponenti. Le deliberazioni relative a modifiche statutarie dovranno essere approvate a maggioranza dei presenti da una Assemblea generale in cui siano presenti o rappresentati con delega almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.

Art. 28.

Al momento della costituzione dell'Associazione, i soci fondatori nominano il Presidente ed il Vice-Presidente che entrano in carica con i poteri del Consiglio fino alle elezioni svolte dalla Assemblea generale dei soci che si terrà entro 12 mesi dall'atto di formazione dell'Associazione.

Art. 29.

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme vigenti di legge ed ai principi generali di diritto.

Letto ed approvato dall'Assemblea dei Soci il 11/06/2013.

Luca Vittorio Sabbe
Graziano Siragusa
Giuseppe Palasciano

